



492/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere
Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **77681** del registro di Segreteria,
proposto da XX, nata a omissis il omissis (c.f.

omissis), residente in omissis, via omissis, n. omissis

ed elettivamente domiciliata in Roma, via Trionfale, n. 164
presso lo studio dell'Avv. Alessandra Buzzaccarini che la

rappresenta e difende giusta procura in atti e che indica per le

comunicazioni di rito l'indirizzo p.e.c.:

alessandrabuzzaccarini@ordineavvocatiroma.org;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, (cf:80078750587)

con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale

rappresentante p.t., tempore, rappresentato e difeso, giusta

procura in atti, dagli avvocati Alessandro Di Meglio

(avv.alessandrodimiglio@postacert.inps.gov.it) e Massimo

Boccia Neri (avv.massimo.boccianeri@postacert.inps.gov.it), 2

elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29;

Visto il decreto presidenziale di riassegnazione del giudizio n.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

218 del 16.02.2024.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nell'udienza pubblica del 18 novembre 2025 l'Avv. Raffaella Laura Spezzaferro, in sostituzione dell'Avv. Alessandra Buzzaccarini per la parte ricorrente; l'Avv. Flavia Incletolli, in sostituzione degli Avv. ti Alessandro Di Meglio e Massimo Boccia Neri, per l'INPS.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente conveniva in giudizio l'INPS al fine di ottenere, previo riconoscimento della propria invalidità civile pari o superiore al 75%, l'accertamento del diritto alla contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici prevista dall'art. 80, comma 3, legge n. 388/2000. Parte ricorrente deduceva di aver presentato domanda amministrativa all'INPS il 25.3.2019 ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile ex lege 118/1971, di essere stata convocata a visita il 9.10.2019 a seguito della quale, nonostante la gravità delle patologie dalle quali risultava affetta, era stata accertata e riconosciuta un'invalidità pari al 67%. Deduceva, altresì, di aver chiesto in data 5.2.2020 all'INPS l'accredito della contribuzione figurativa, senza ottenere alcuna risposta. Ha, quindi, adito questa Corte affinché, in accoglimento del ricorso volesse accertare e dichiarare il proprio stato di invalidità in misura pari o superiore al 75% e, per l'effetto, dichiarare il proprio diritto a due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla

pensione e all'anzianità contributiva nei termini di cui all'art. 80 L. 388/2000.

2. Con memoria depositata il 30 ottobre 2020 si costituiva in giudizio l'INPS eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, chiedendo a questo giudice di rivalutare tale profilo alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 15057/2017; in via subordinata, deduceva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e per la mancata presentazione della domanda amministrativa di pensione; in via graduata, eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'INPS considerato che l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000 spetta all'amministrazione datore di lavoro della richiedente e non all'INPS; nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa azionata, con conseguente regolazione delle spese di lite.

3. Con note depositate il 9 novembre 2020 la difesa della ricorrente contestava quanto dedotto ed eccepito dall'INPS nella memoria di costituzione. In particolare, evidenziava che la ricorrente è una collaboratrice scolastica dipendente del Ministero dell'Istruzione; in relazione all'eccezione di difetto di giurisdizione, richiama recente giurisprudenza della Corte di Cassazione contraria alle prospettazioni dell'INPS; contestava, infine, le eccezioni di inammissibilità per carenza di interesse ad agire e di difetto di legittimazione passiva, insistendo, previa

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

verifica mediante CTU o incarico al Collegio medico legale della Corte dei conti del requisito sanitario, per l'accoglimento del ricorso.

4. Con sentenza non definitiva - ordinanza n. 617/2020, emessa all'ito dell'udienza del 11.11.2020, questo Giudice, nella persona del Cons. Benedetta Cossu, delibava le sollevate eccezioni pregiudiziali e preliminari (*“rigetta le eccezioni di difetto di giurisdizione, di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e per mancata presentazione della domanda amministrativa, nonché quella di difetto di legittimazione passiva”*) e disponeva accertamento medico legale teso alla valutazione delle patologie lamentate dalla ricorrente.

5. Con atto depositato in data 18 dicembre 2020 l'Inps proponeva riserva di appello avverso le statuizioni di cui alla richiamata pronuncia non definitiva, nominando con atto di pari data i propri consulenti di parte.

6. Con comunicazione di Segreteria del 5.12.2023 il giudizio veniva rinviato a nuovo ruolo atteso il trasferimento ad altro incarico del Consigliere originariamente designato per la relativa trattazione.

7. Con nota del 12.10.2023, l'Ufficio Medico Legale procedente richiedeva l'espletamento di ulteriori esami specialistici (Visita specialistica psichiatrica con test di personalità Visita specialistica ortopedica) sulla ricorrente all'esito dei quali, in data 7 agosto 2025, depositava l'elaborato peritale richiesto in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

adempimento del provvedimento istruttorio.

8. Nel corso dell'udienza pubblica del 18 novembre 2025 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti e concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del grado di invalidità civile della ricorrente ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'articolo 80, comma 3, l. n. 388/2000 a far data dalla domanda amministrativa, con la conseguente condanna dell'INPS all'accredito della relativa contribuzione.

Definiti con il richiamato provvedimento non definitivo gli aspetti connessi alle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dall'Istituto previdenziale, può essere definito il merito del giudizio attesi gli esiti dell'incombente istruttorio svoltosi che ha consentito l'acquisizione del richiesto parere medico legale esaustivo, completo e, pertanto, idoneo a fondare il convincimento di questo Giudice dal quale non vi è motivo di discostarsi.

Il Collegio medico ha dapprima esaminato gli esiti del giudizio reso dalla Commissione medica per l'accertamento della invalidità civile che, con verbale del 9.10.2019, aveva constatato quanto segue: *“soggetto in discrete condizioni generali di salute (175 cm 110 kg). Tono dell'umore tendenzialmente deflesso. Antiflessione del busto limitata di oltre 1/2 in via antalgica,*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

limitati di 1/4 i movimenti della spalla sinistra con correlato moderato deficit di forza. Esito cicatriziale chirurgico longitudinale in sede lombare. Lasegue positivo bilateralmente ai grandi estremi. Esiti cicatriziali da accesso laparoscopico”, formulava diagnosi di: “esiti di artrodesi in L4 - L5 per recidiva erniaria (2018) già trattata chirurgicamente in soggetto affetto da obesità già trattata con sleeve gastrectomy 2009 esiti di trattamento chirurgico correttivo per lesione della cuffia dei rotatori a sinistra a modesto impatto funzionale. Remota duplice safenectomia dell’arto inferiore di destra”, valutando che le infermità nel loro insieme determinavano una riduzione della capacità lavorativa pari al 67%, con decorrenza dal 25/03/2019.

Il Collegio ha, quindi, esaminato la documentazione in atti, disposto l’espletamento di ulteriori accertamenti specialistici e definito il quadro morboso in atto (*“si premette che, dalla documentazione sanitaria presente in atti, risulta che la perizianda sia affetta da: esiti di intervento per stenosi del canale lombare (2001) e pregressa artrodesi lombare L4-L5 (2018), cardiopatia aritmogena (FAP cardiovertita a giugno 2019), vasculopatia polidistrettuale ed esiti di safenectomia destra, pregressa gastrectomia per obesità grave patologica, deficit della deambulazione per spondilodiscoartrosi rachidea plurimetamerica e discoartrosi lombare (duplice trattamento neurochirurgico), poliartrosi con gonartrosi”*).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

All'esito ha, quindi, reso il motivato parere nei seguenti termini:

*“considerato il sopradescritto quadro clinico, dopo attenta valutazione dei certificati e dei referti degli accertamenti diagnostici, tenendo conto della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, indicate nel decreto ministeriale del 05 febbraio 1992, con riferimento alla data della visita effettuata dalla Commissione medica dell'INPS del 09/10/2019, si ritiene che le infermità in diagnosi comportino, complessivamente valutate, una invalidità superiore al 74% secondo la formula riduzionistica per le invalidità plurime di Balthazard. Più precisamente: 1) esiti di gastroenterostomia per analogia con menomazione ascritta 6436 (25%), 2) spondilodiscoartrosi rachidea plurimetamerica e discoartrosi lombare con anchilosi rachide lombare per analogia con menomazione ascritta 7010 (31%), 3) eccesso ponderale (obesità di II classe) con complicanze 4 artrosiche a media incidenza funzionale per analogia con menomazione ascritta 7105 (40%) 4) fibrillazione atriale parossistica per analogia con menomazione ascritta 6441 (I classe NYHA) (21%). **In conclusione, le invalidità soprariportate comportano una valutazione pari complessivamente al 75%, secondo la formula riduzionistica per le invalidità plurime di Balthazard, utilizzata per la valutazione delle invalidità civili**” (enfasi aggiunta).*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Attese le richiamate e dettagliate conclusioni medico legali che

confermano la prospettazione della ricorrente e dalle quali il Collegio non ritiene di doversi discostare non sussistendo argomentazioni ostative, deve essere dichiarata l'invalidità della ricorrente in misura superiore al grado del 74% e affermato il diritto della parte ricorrente a vedersi attribuito l'invocato beneficio contributivo di cui all'art. 80 legge 388/2000, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.

2. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale deve essere condannato alla refusione delle spese di lite che vengono quantificate in complessivi € 1.500,00 da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in accoglimento del ricorso dichiara la ricorrente invalida con una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 75% alla data dell'istanza amministrativa e, per l'effetto afferma l'esistenza del diritto della medesima ricorrente al beneficio di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva a decorrere dalla predetta data e per ogni anno successivo al servizio fino al massimo di cinque anni di contribuzione figurativa ex art. 80 L. 388/2000.

Condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla refusione delle spese di lite quantificate in complessi € 1.500,00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.11.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
20.11.2025 10:46:11
GMT+01:00